

BERICA 9 RESIDENTIAL MBS - Società a responsabilità limitata*Costituita ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 130/99**Iscritta nell'elenco di cui all'articolo 106**del decreto legislativo n. 385/1993 al n. 41884**Sede legale in Vicenza, via Btg. Framarin n. 18**Capitale sociale € 12.000 interamente versato**Codice fiscale ed iscrizione al registro delle imprese di Vicenza n. 02994640981*

Avviso di cessione di crediti pro soluto (ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, la «Legge n. 130/99» e dell'articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il «D.Lgs. n. 385/93» - ed informativa ai debitori ceduti sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il «Codice Privacy»).

Berica 9 Residential MBS S.r.l. ("**Berica 9**") comunica che, in forza di un contratto di cessione concluso in data 29 ottobre 2010 (il "**Contratto di Cessione**") ai sensi degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130/99, ha acquistato *pro soluto* da Banca Nuova S.p.A. ("**BN**"), con sede legale in Palermo, Piazzetta Salvatore Fausto Flaccovio n. 4, con efficacia dalle ore 00:01 del 1° novembre 2010, tutti i crediti (i "**Crediti**"), individuabili in blocco ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130/99 e dell'articolo 5 del Contratto di Cessione, per capitale, interessi (anche di mora), accessori, spese, ulteriori danni e ogni altra somma eventualmente dovuta in base ai relativi contratti di mutuo garantiti da ipoteca volontaria, o ad ogni altro atto modificativo o integrativo degli stessi che, con riferimento alla data del 30 settembre 2010, ovvero alle diverse date di seguito indicate, soddisfino i seguenti criteri:

- (i) derivino da contratti di mutuo ipotecario concessi per finanziare l'acquisto (inclusa la ristrutturazione) di immobili destinati ad uso residenziale, i cui debitori siano



- persone fisiche di nazionalità italiana, residenti in Italia, anche in co-intestazione, che contraggono il mutuo non nell'esercizio dell'impresa o di un'attività professionale autonoma;
- (ii) derivino da contratti di mutuo ipotecario conclusi (a) da BN ovvero (b) da Banca del Popolo di Trapani S.p.A. ovvero da Banca Nuova S.p.A. prima della sua fusione e incorporazione in Banca del Popolo di Trapani S.p.A.;
- (iii) siano classificati in *bonis* (nel significato di cui al manuale per la compilazione della matrice dei conti emanato dalla Banca d'Italia con circolare 8 febbraio 1989, n. 49, come successivamente modificata ed integrata);
- (iv) derivino da contratti di mutuo ipotecario erogati non oltre il 31 luglio 2010;
- (v) derivino da contratti di mutuo ipotecario denominati in Euro;
- (vi) derivino da contratti di mutuo ipotecario interamente erogati e in base ai quali non sussiste alcun obbligo di ulteriore erogazione da parte di BN;
- (vii) derivino da contratti di mutuo ipotecario che al 30 settembre 2010, non presentavano più di una rata scaduta e non pagata e che al 18 ottobre 2010 non presentavano alcuna rata scaduta e non pagata;



- (viii) derivino da contratti di mutuo ipotecario in relazione ai quali al 30 settembre 2010 siano state pagate almeno tre rate;
- (ix) derivino da contratti di mutuo ipotecario con piano di ammortamento (i) cosiddetto "alla francese" o (ii) con pagamento di rate di importo costante e durata variabile;
- (x) derivino da contratti di mutuo ipotecario che avessero (i) un importo residuo in linea capitale non inferiore ad Euro 20.000 al 30 settembre 2010; e (ii) un importo originario in linea capitale non eccedente Euro 1.000.000;
- (xi) derivino da contratti di mutuo ipotecario in cui, secondo il relativo piano di ammortamento, l'ultima rata abbia scadenza non successiva al 30 settembre 2040;
- (xii) derivino da contratti di mutuo ipotecario il cui piano di ammortamento preveda pagamenti mensili, trimestrali o semestrali;
- (xiii) derivino da contratti di mutuo ipotecario per i quali il rapporto tra l'importo originario in linea capitale del mutuo e valore dell'immobile ipotecato a garanzia di tale mutuo (come determinato ai fini della concessione del mutuo stesso) è uguale o inferiore a 80,0 per cento;
- (xiv) siano garantiti da un'ipoteca di primo grado economico intendendosi per tale (i) un'ipoteca di primo grado legale;



- ovvero (ii) un'ipoteca di grado legale successivo al primo rispetto alla quale siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni garantite dalla/dalle ipoteca/ipoteche di grado precedente;
- (xv) siano garantiti da un'ipoteca costituita su immobili ad uso residenziale;
- (xvi) siano erogati a mutuatari appartenenti al sottogruppo "Famiglie Consumatrici" (SAE 600) in base alle istruzioni di Banca d'Italia relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica e identificati attraverso i codici PF ovvero CO;
- (xvii) derivino da contratti di mutuo ipotecario denominati: "A01", "A02", "A05", "A06", "A08", "A09", "A12", "A13", "A30", "A31", "A34", "A35", "A38", "A39", "A40", "A41";
- (xviii) derivino da contratti di mutuo ipotecario che prevedono modalità di pagamento delle rate mediante addebito su conto corrente o mediante RID;
- (xix) derivino da contratti di mutuo ipotecario che alla data del 18 ottobre 2010 presentavano (i) in relazione ai mutui a tasso variabile o opzionale (per tali ultimi intendendosi i mutui ai sensi dei quali il debitore abbia periodicamente la facoltà di modificare il tasso applicabile da fisso a variabile o viceversa): uno spread annuo non inferiore allo



0,6% (avendo riferimento, in relazione ai mutui opzionali, al più basso tra gli spread contrattualmente applicabili all'ipotesi in cui il mutuo sia rispettivamente a tasso fisso e a tasso variabile) e (ii) in relazione ai mutui a tasso fisso un tasso minimo annuo non inferiore al 3,5%;

Quanto sopra con espressa esclusione dei crediti derivanti da:

- (a) contratti di mutuo agevolati o comunque usufruenti di contributi pubblici (regionali e/o statali) ovvero comunitari in conto interessi e/o capitale ovvero di altra forma di agevolazione prevista dalla normativa statale, regionale o comunitaria ovvero concessa da Consorzi o Cooperative di garanzia collettiva;
- (b) contratti di mutuo concessi a favore di (i) personale dipendente di BN e/o appartenente a società facenti parte del gruppo Banca Popolare di Vicenza; (ii) enti pubblici, fondazioni e associazioni riconosciute; (iii) associazioni non riconosciute; (iv) enti religiosi;
- (c) contratti di mutuo ipotecario trasferiti da Banca Intesa S.p.A. a BN (tramite Banca Popolare di Vicenza S.c. per azioni a.r.l.) per effetto di acquisto del relativo ramo di azienda ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs. 385/93;
- (d) contratti di mutuo in relazione ai quali, al 30 settembre 2010 sia stata concessa al debitore la sospensione del




- pagamento (sia ai sensi di legge che per volontà delle parti) di una o più rate in scadenza il 30 settembre o successivamente a tale data (integralmente o per la sola componente capitale);
- (e) contratti di mutuo i cui debitori presentino altre esposizioni nei confronti di Banca Popolare di Vicenza, BN o Cassa di Risparmio di Prato, non classificate come *in bonis* (nel significato di cui al manuale per la compilazione della matrice dei conti emanato dalla Banca d'Italia con circolare 8 febbraio 1989, n. 49, come successivamente modificata ed integrata);
- (f) contratti di mutuo che prevedano contrattualmente un tasso di interesse variabile soggetto o assoggettabile a qualsiasi tipo di limitazione o tetto (cap);
- (g) contratti di mutuo a tasso variabile (inclusi a scanso di equivoci i mutui opzionali) che siano indicizzati ad un tasso di interesse diverso dal tasso euribor a 3 mesi;
- (h) contratti di mutuo ipotecario stipulati con il medesimo debitore qualora più di uno di detti contratti risulti eleggibile in virtù dell'applicazione di tutti i criteri precedenti (restando inteso, a scanso di equivoci, che in tal caso nessuno dei crediti si intenderà ceduto).



Come previsto dal combinato disposto del comma 3 dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385/93 e dall'articolo 4 della Legge n. 130/99, unitamente ai Crediti sono stati altresì trasferiti a Berica 9, tutti gli altri diritti spettanti a BN in relazione ai suddetti Crediti, gli accessori, i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti, ai contratti di mutuo ipotecario ed ai relativi beni immobili e, più in generale, ogni diritto, ragione e pretesa (anche di danni), azione ed eccezione sostanziale e processuale ad essi inerenti o comunque accessori, derivanti da ogni legge applicabile e tutte le garanzie ipotecarie e le altre garanzie reali e personali, i privilegi e le cause di prelazione che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna formalità e annotazione salvo l'iscrizione nel registro imprese prevista dall'articolo 58 del D.Lgs. n. 385/93.

Resta inteso che sono esclusi dagli accessori trasferiti unitamente ai Crediti, le *fideiussioni omnibus* che al 1° novembre 2010 assistono, ovvero prima di tale data assistevano, contemporaneamente i Crediti ed altri crediti dei quali BN è titolare nei confronti dei medesimi debitori. A scanso di equivoci, sono incluse nella cessione le *fideiussioni omnibus* che al 1° novembre 2010 assistono e, prima di tale data assistevano, esclusivamente i Crediti.



Berica 9 ha conferito incarico a BN ai sensi della Legge n. 130/99 affinché in suo nome e per suo conto, in qualità di soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti, proceda all'incasso dei Crediti e delle garanzie e dei privilegi che li assistono e garantiscono (nei limiti sopra indicati). Pertanto, i debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa, sono legittimati a pagare presso BN, in qualità di mandatario con rappresentanza all'incasso, ogni somma dovuta in relazione ai Crediti e diritti ceduti, nelle forme nelle quali il pagamento di tali somme era loro consentito, per legge o per contratto, anteriormente alla suddetta cessione e/o in conformità con le eventuali loro indicazioni che potranno loro essere comunicate. Dell'eventuale cessazione di tale incarico verrà data notizia mediante comunicazione scritta ai debitori ceduti.

I debitori ceduti e gli eventuali loro garanti, successori o aventi causa possono rivolgersi per ogni ulteriore informazione a Banca Nuova S.p.A., Piazzetta Salvatore Fausto Flaccovio n. 4, 90141 Palermo.

Riguardo al trattamento dei dati personali dei debitori ceduti, si informa che BN, in relazione all'attività di Servicer cui è tenuta contrattualmente nei confronti di Berica 9, continuerà a trattare i dati personali dei debitori ceduti come in precedenza con le



stesse modalità e per le stesse finalità relative, tra l'altro, alla gestione, amministrazione, riscossione e recupero dei Crediti, e con l'ulteriore finalità della realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione, conservando la propria qualità di "Titolare" autonomo del trattamento dei dati personali ai sensi del Codice Privacy. Pertanto, i debitori ceduti potranno continuare a rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy (richiesta informazioni sui propri dati, opposizione al trattamento per fini promozionali, ecc.) all'Ufficio Reclami della capogruppo Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A., Via Btg. Framarin, n. 18, 36100 Vicenza.

Vicenza, 4 novembre 2010

p. Berica 9 Residential MBS S.r.l.

Massimo Antonio Bosisio

Presidente del Consiglio di

Amministrazione e Legale Rappresentante

